

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 170/AV2 DEL 10/02/2016**

Oggetto: Stipula di un Protocollo d'Intesa per attività congiunte con l'Università Degli Studi di Urbino – Facoltà di Scienze Motorie.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. di approvare il Protocollo d'Intesa, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
3. di stipulare il Protocollo d'Intesa con l'Università Degli Studi di Urbino – Dipartimento di Scienza Biomolecolari - Facoltà di Scienze Motorie e della salute, Scuola di Scienza Motorie, sita in via Saffi, 2 - 61129, Urbino, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione per una durata di quattro anni, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, allo scopo di consentire l'espletamento di attività congiunte di ricerca e di formazione didattico-scientifica principalmente nell'ambito del ruolo dell'esercizio fisico nella prevenzione delle malattie croniche moderne e al miglioramento della qualità della vita, con particolare riferimento all'analisi biomeccanica del movimento, agli aspetti biologico-molecolari, biochimici,

fisiologici e fisiopatologici, farmacocinetici e farmacodinamici, tali attività saranno svolte presso l'U.O. di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia.

4. di dare atto che:

- l'adozione del Protocollo d'Intesa non comporta alcun aggravio di spesa per l'ASUR AV2;
- a norma di legge le attività formative e di ricerca non potranno comportare in nessun caso l'insorgenza di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'ASUR AV2;
- che detto rapporto di collaborazione comporta concreti benefici per entrambi gli enti in termini di uso reciproco di conoscenze, competenze, sistemi ed attrezzature

5. di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza:

- alla Direzione Sanitaria del Presidio ospedaliero di Senigallia;
- al Responsabile dell'U.O. di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia;
- all'Università Degli Studi di Urbino – Facoltà di Scienze Motorie, sita in via Saffi, 2 - 61029, Urbino, e contestualmente ottemperare alla predisposizione di copie, sottoscrizione, registrazione, trasmissione come di rito.

6. di dare atto che il Responsabile dell'U.O. di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia, ospitante gli studenti della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Urbino, è ad ogni effetto incaricato di verificare l'adempimento degli obblighi e dei doveri previsti dal Protocollo d'Intesa in questione e dal quadro normativo di riferimento in materia.

7. di dare atto che non vi sono oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento.

8. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

9. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Paolo Galassi

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - Senigallia

Normativa e atti di riferimento:

- Legge 24.6.1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- D.M. 25.3.1998, n. 142, recante “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24.6.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7.8.2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7.8.2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011

VISTA la richiesta del 23/01/2016, acquisita agli atti con n. prot. 12711 del 25/01/2016, dell'Università Degli Studi di Urbino – Dipartimento di Scienze Biomolecolari – Sezione di Scienze Motorie e della Salute, Scuola di Scienze Motorie, sito in Urbino in Via Saffi, n. 2, concernente la richiesta di attivazione di un protocollo d'intesa, allo scopo di consentire presso l'U.O. di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia, l'espletamento di attività di ricerca e di formazione didattico-scientifica principalmente nell'ambito del ruolo dell'esercizio fisico nella prevenzione delle malattie croniche moderne e miglioramento della qualità della vita, con particolare riferimento all'analisi biomeccanica del movimento, agli aspetti biologico-molecolari, biochimici, fisiologici e fisiopatologici, farmacocinetici e farmacodinamici legati all'effettuazione di esercizio fisico ai fini preventivi e terapeutici agli;

VISTO l'art. 4bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, a regolazione dell'azione amministrativa in temi di accordi della PA;

VISTA la Legge 24 giugno 1997 n. 196 sulle agevolazioni per far svolgere i tirocini, sulla base di apposite convenzioni, per la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

RILEVATO che le attività di ricerca e di formazione didattico-scientifica che vengono proposte potranno essere svolte presso l'U.O. di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia, compatibilmente con le esigenze organizzative espresse dalla Responsabile Dott.ssa Silvana Manfrini, le modalità e numero dei studenti della Scuola di Scienze Motorie dell'Università che collaboreranno con l'U.O. di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia saranno definiti d'intesa tra la Direzione della Scuola di Scienze Motorie dell'Università e la Dott.ssa Manfrini, che alla quale ad ogni effetto spetterà in particolare verificare l'adempimento degli obblighi e dei doveri previsti dal quadro normativo di riferimento in materia;

RILEVATO che Gli Studenti dell'Università Degli Studi di Urbino, a seguito della Statizzazione dell'Ateneo, sono coperti per gli infortuni sul lavoro INAIL con la “gestione per conto dello Stato” ai sensi dell'Art.2 del D.P.R. n. 156/99, e con polizze assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile;

PRESO ATTO che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa Area Vasta n° 2;

RILEVATO che l'espletamento delle attività di ricerca e di formazione didattico-scientifica proposte dall'Università Degli Studi di Urbino – Dipartimento di Scienze Biomolecolari – Sezione di Scienze Motorie e della Salute, Scuola di Scienze Motorie, non solo possono costituire un'opportunità di sviluppo conoscitivo per gli studenti, ma anche un vantaggio operativo per questa Amministrazione e l'occasione per valutare eventuali nuove ed aggiornate attività e/o procedure;

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. di approvare il Protocollo d'Intesa, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
3. di stipulare il Protocollo d'Intesa con l'Università Degli Studi di Urbino – Dipartimento di Scienza Biomolecolari - Facoltà di Scienze Motorie e della salute, Scuola di Scienza Motorie, sita in via Saffi, 2 - 61129, Urbino, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione per una durata di quattro anni, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, allo scopo di consentire l'espletamento di attività congiunte di ricerca e di formazione didattico-scientifica principalmente nell'ambito del ruolo dell'esercizio fisico nella prevenzione delle malattie croniche moderne e al miglioramento della qualità della vita, con particolare riferimento all'analisi biomeccanica del movimento, agli aspetti biologico-molecolari, biochimici, fisiologici e fisiopatologici, farmacocinetici e farmacodinamici, tali attività saranno svolte presso l'U.O. di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia.
4. di dare atto che:
 - l'adozione del Protocollo d'Intesa non comporta alcun aggravio di spesa per l'ASUR AV2;
 - a norma di legge le attività formative e di ricerca non potranno comportare in nessun caso l'insorgenza di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'ASUR AV2;
 - che detto rapporto di collaborazione comporta concreti benefici per entrambi gli enti in termini di uso reciproco di conoscenze, competenze, sistemi ed attrezzature
5. di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza:
 - alla Direzione Sanitaria del Presidio ospedaliero di Senigallia;
 - al Responsabile dell'U.O. di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia;
 - all'Università Degli Studi di Urbino – Facoltà di Scienze Motorie, sita in via Saffi, 2 - 61029, Urbino, e contestualmente ottemperare alla predisposizione di copie, sottoscrizione, registrazione, trasmissione come di rito.

6. di dare atto che il Responsabile dell'U.O. di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia, ospitante gli studenti della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Urbino, è ad ogni effetto incaricato di verificare l'adempimento degli obblighi e dei doveri previsti dal Protocollo d'Intesa in questione e dal quadro normativo di riferimento in materia.

7. di dare atto che non vi sono oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento.

8. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

9. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Dirigente
Dott. Gabriele Colombo

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Claudio Costanzi

- ALLEGATI -

Protocollo d'intesa

Protocollo d'intesa per attività congiunte

tra

- L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) – Area Vasta 2 (d'ora in poi denominato “Ente ospitante”) Partita IVA 02175860424 con sede legale in Ancona, Via Caduti del Lavoro, 40 rappresentata dal Dr. Ing. Maurizio Bevilacqua in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2 domiciliato per la funzione in via F. Turati, 51 – 60044 Fabriano (PEC: areavasta2.asur@emarche.it), giusta delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.

e

- l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (d'ora in poi denominata "Università", Dipartimento di Scienze Biomolecolari – Sezione di Scienze Motorie e della Salute, Scuola di Scienze Motorie, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Vilberto Stocchi, nato a Gatteo (FC) il 03.08.1950, domiciliato per la carica presso la sede di Urbino in Via Saffi, n. 2, P.IVA 00448830414 e C.F. 82002850418,

Premesso

- che l'Università, quale sede di ricerca e formazione scientifica ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere scientifico, mediante il libero esercizio della ricerca, della formazione e della informazione;
- che per il proseguimento dei propri scopi l'Università può concordare iniziative con altre istituzioni scientifiche e culturali nazionali e internazionali; può altresì stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

ritenuto

- che nel quadro dei convergenti fini istituzionali sopra indicati si rende opportuno e conveniente, allo scopo di conseguire un impiego ottimale delle risorse, dar luogo ad un sistematico rapporto di collaborazione in alcuni settori di ricerca/didattica che presentano un rilevante interesse per le parti;
- che detto rapporto di collaborazione comporta concreti benefici per entrambi gli enti in termini di uso reciproco di conoscenze, competenze, sistemi, attrezzature e risorse;

si conviene quanto segue.

Art.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

La Scuola di Scienze Motorie e la Sezione di Scienze Motorie e della Salute del Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell'Università e il Reparto di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia, svolgeranno, in comune, attività di ricerca e di formazione didattico-scientifica principalmente nell'ambito del ruolo dell'esercizio fisico nella prevenzione delle malattie croniche moderne e miglioramento della qualità della vita, con particolare riferimento all'analisi biomeccanica del movimento, agli aspetti biologico-molecolari, biochimici, fisiologici e fisiopatologici, farmacocinetici e farmacodinamici legati all'effettuazione di esercizio fisico ai fini preventivi e terapeutici.

Tali attività saranno condotte con spirito collaborativo, utilizzando approcci che permettano l'implementazione di programmi in grado di creare e sostenere una interazione coordinata tra tecnologia, biologia, ricerca clinica, pratica clinica e politica sanitaria, nello spirito della ricerca transazionale, coinvolgendo, quando necessario ed opportuno, nei vari team multidisciplinari i rappresentanti di tutte le parti coinvolte, compresi i pazienti ed i cittadini. In tali programmi di collaborazione sono incluse le attività di tirocinio che gli studenti della Scuola di Scienze Motorie dell'Università possono svolgere in sedi distaccate opportunamente convenzionate.

Le parti si impegnano reciprocamente all'informazione ed al coinvolgimento in programmi e progetti di ricerca e di formazione sia nazionali che internazionali, che riguardino le specifiche aree di competenza istituzionale.

Le parti si riservano la facoltà di individuare, di comune intesa, ulteriori settori in ordine ai quali sviluppare i propri rapporti di collaborazione.

Art.3

Gli Studenti dell'Università, a seguito della Statizzazione dell'Ateneo, sono coperti per gli infortuni sul lavoro INAIL con la "gestione per conto dello Stato" ai sensi dell'Art.2 del D.P.R. n. 156/99, e con polizze assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed alla Scuola di Scienze Motorie dell'Università.

Art. 4

Modalità e numero dei studenti della Scuola di Scienze Motorie dell'Università che collaboreranno con l'U.O. di Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia saranno definiti d'intesa tra la Direzione della Scuola di Scienze Motorie dell'Università ed il Responsabile della dell'U.O. Diabetologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia.

Art. 5

L'Ente ospitante si riserva di interrompere a suo insindacabile giudizio la convenzione qualora venissero rilevate gravi colpe nel comportamento degli studenti, i quali sono tenuti altresì a:

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento delle attività formative e/o di ricerca congiunte.

Art. 6

I rapporti che l'Ente ospitante intrattiene con gli Studenti Scuola di Scienze Motorie dell'Università ai sensi della presente convenzione non costituiscono rapporti di lavoro. Gli Studenti non potranno altresì essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

Art. 7

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Università e l'ASUR Area Vasta n° 2, il foro competente sarà quello del Tribunale di Ancona.

Art. 8

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata di anni quattro, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto in data ____/____/____

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

ASUR Area Vasta n.2

Il Rettore
Prof. Vilberto Stocchi

Il Direttore
Ing. Maurizio Bevilacqua